



FONDAZIONE
Cassa di Risparmio di Modena

**REGOLAMENTO GENERALE
DI ORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE¹**

Approvato dal Consiglio di Indirizzo del 10 luglio 2014

Sommario

TITOLO PRIMO – COMPITI, ADEMPIMENTI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE	3
Art. 1 - Compiti e adempimenti specifici del Consiglio di Indirizzo	3
Art. 2 - Atti di Indirizzo e Regolamenti del Consiglio di Indirizzo	4
Art. 3 – Funzionamento del Consiglio di Indirizzo	4
Art. 4 - Accesso agli atti da parte dei componenti il Consiglio di Indirizzo	4
Art. 5 - Commissioni istruttorie o consultive del Consiglio di Indirizzo.....	5
Art. 6 – Compiti del Consiglio di Amministrazione.....	5
Art. 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.....	6
Art. 8 - Accesso agli atti da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione	6
Art. 9 - Commissioni istruttorie o consultive del Consiglio di Amministrazione.....	6
TITOLO SECONDO – LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE	8
Art. 10 - Modalità e criteri di intervento	8
Art. 11 - Iniziative e progetti della Fondazione	8
Art. 12 - Iniziative e progetti di terzi.....	9
Art. 13 - Progetti di terzi: soggetti destinatari di erogazioni.....	9
Art. 14 - Progetti di terzi: presentazione delle richieste	10
Art. 15 - Progetti di terzi: istruttoria.....	11
Art. 16 - Progetti di terzi: deliberazioni e determinazioni.....	11
Art. 17 - Progetti di terzi: rendicontazione e verifiche.....	12
Art. 18 - Progetti di terzi: altre disposizioni.....	13

¹ “La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi nei propri organi statutari. Si segnala, dunque, che ogni carica, funzione, ruolo che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile”.

TITOLO PRIMO

COMPITI, ADEMPIMENTI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - Compiti e adempimenti specifici del Consiglio di Indirizzo

1. In aderenza alle prescrizioni dello Statuto della Fondazione e alle leggi vigenti in materia, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e nei limiti delle risorse disponibili, il Consiglio di Indirizzo determina ed approva, tra l'altro, piani di intervento di durata almeno triennale. Tali piani sono espressione della piena autonomia della Fondazione nell'irrinunciabile perseguimento dell'interesse generale della comunità territoriale di riferimento e mirano a valorizzare la sussidiarietà orizzontale e la capacità di convogliare proficuamente le risorse e le energie per lo sviluppo del contesto in cui opera.
2. I piani pluriennali di intervento individuano, in rapporto alla gestione e alla utilizzazione del patrimonio nel periodo considerato, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire e le linee, i programmi, le priorità, raccogliendo anche suggerimenti e proposte nel corso di audizioni, incontri e contatti con esponenti e operatori accreditati e autorevoli della comunità territoriale di riferimento, e di enti ed organizzazioni locali. I piani pluriennali di intervento saranno coordinati proficuamente con i programmi di altri soggetti pubblici o privati intervenienti nelle stesse materie.
3. Nell'ambito delle indicazioni e dei criteri fissati nei piani pluriennali di cui sopra, il Consiglio di Indirizzo, entro il mese di ottobre di ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il documento previsionale annuale per il successivo esercizio finanziario, di cui all'art. 10 dello Statuto, recante il programma degli interventi da finanziare e attuare, le linee programmatiche, i criteri generali e gli strumenti di gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.
4. Il Consiglio di Indirizzo procede alla verifica semestrale delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione, assicurandosi che sia coerente con le linee programmatiche e con le indicazioni contenute nei piani annuale e pluriennale; verifica altresì i risultati conseguiti dal Consiglio di Amministrazione che ne fornisce piena contezza in una specifica relazione. Il Consiglio di Indirizzo formula le eventuali opportune osservazioni in merito.
5. Il Consiglio di Indirizzo verifica il resoconto analitico dei finanziamenti concessi, che gli viene sottoposto con la periodicità prevista dagli articoli 11 e 16 del presente Regolamento dal Consiglio di Amministrazione, ed il loro grado di realizzazione, nonché la relazione illustrativa degli interventi più significativi. Il Consiglio di Indirizzo formula le eventuali opportune osservazioni sul resoconto e sulla relazione di illustrativa degli interventi più significativi.
6. Il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di missione che costituisce parte integrante del bilancio consuntivo, approvato e reso pubblico secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, del D.Lgs n. 153 del 1999 e.ss.mm.ii..
7. Su richiesta del Consiglio di Indirizzo o di alcuni suoi componenti, a norma dello Statuto, nel caso in cui si evidenzi o sia stata accertata una consistente variazione dei presupposti di fatto o di diritto in base ai quali i piani e i programmi di cui sopra sono stati redatti o si siano verificate oggettive, impreviste e rilevanti variazioni nell'andamento economico-finanziario del mercato, il Presidente della Fondazione convoca con urgenza il Consiglio di Indirizzo stesso e il Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 2 - Atti di Indirizzo e Regolamenti del Consiglio di Indirizzo

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, dello Statuto e delle norme del presente Regolamento, il Consiglio di Indirizzo disciplina con atti di indirizzo o con propri regolamenti:
 - a) la programmazione e lo svolgimento delle proprie sedute nonché le procedure ed i criteri da seguire per le elezioni e designazioni di propria competenza;
 - b) le modalità ed i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in attuazione e per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento generale;
 - c) le finalità e i criteri di gestione del patrimonio della Fondazione;
 - d) l'uso di bandi per l'erogazione dei fondi e per la organizzazione della attività della Fondazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità;
 - e) ogni altra materia che non sia di esclusiva pertinenza di altri Organi della Fondazione.

Art. 3 – Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo organizza la propria attività secondo criteri di programmazione e di reciproca collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare:
 - la trasparenza dell'attività;
 - la motivazione delle scelte;
 - la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
 - la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di Indirizzo provvede a definire:
 - i casi in cui ad uno o più Consiglieri è affidato il compito di istruire o approfondire le pratiche da presentare al Consiglio per l'approvazione e di seguirne l'attuazione, dando conto in modo circostanziato al Consiglio stesso degli esiti dell'indagine svolta;
 - l'eventuale istituzione di Commissioni con funzioni istruttorie o consultive, ai sensi dell'articolo 5.
3. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo chiamati a partecipare alle Commissioni spetta, nei limiti massimi fissati dal Consiglio di Indirizzo, un gettone di presenza.

Art. 4 - Accesso agli atti da parte dei componenti il Consiglio di Indirizzo

1. Il Presidente invia la convocazione contenente l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, in caso di urgenza. Alla convocazione, inviata per via telematica, devono essere allegati in copia gli atti che costituiscono materia di deliberazione o di esame.
2. Prima della riunione, ciascun Consigliere di indirizzo, rivolgendosi al Presidente, può ottenere tutte le informazioni ed i chiarimenti opportuni relativi agli argomenti da trattare contenuti nell'avviso di convocazione; su richiesta, è inoltre consentito a ciascun consigliere l'accesso e l'esame di atti e

documenti del Consiglio di Amministrazione riguardanti argomenti iscritti all'ordine del giorno e sui quali il Consiglio di Indirizzo è chiamato a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo, così come stabilito dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Ogni consigliere di indirizzo può, con richiesta motivata al presidente, chiedere informazioni, chiarimenti o accesso alla documentazione relativa ad interventi ed attività della Fondazione, di competenza del Consiglio di Indirizzo.
4. Il presidente adotta una decisione motivata sulle predette richieste di accesso. In caso di diniego, il consigliere può rivolgere istanza al consiglio di indirizzo che delibera in merito, nella medesima riunione in cui viene esaminato l'argomento iscritto all'ordine del giorno, per le richieste di cui al punto 2; nel primo consiglio utile per le richieste di cui al punto 3.

Art. 5 - Commissioni istruttorie o consultive del Consiglio di Indirizzo

1. Per il più proficuo esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e dallo Statuto, comprese quelle di controllo, il Consiglio di Indirizzo può istituire una o più commissioni istruttorie o consultive di cui sono chiamati a far parte i singoli Consiglieri.
2. Le Commissioni sono coordinate da un Consigliere, nominato dal Consiglio di Indirizzo; al Consigliere coordinatore spetta il compito di armonizzare le proposte dei singoli componenti della Commissione e di indirizzarle ad un risultato univoco; egli sovrintende, altresì, alla redazione del verbale delle riunioni della Commissione. Se gli è richiesto dai Consiglieri componenti, il coordinatore può concertare i lavori della Commissione di cui fa parte con uno o più coordinatori di altre Commissioni.
3. Le Commissioni si possono avvalere, se lo reputano opportuno e necessario, di referenti o di consulenti esterni, designati collegialmente dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 6 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle risorse stabilite dal Consiglio di Indirizzo e nel rispetto delle priorità e dei criteri da questo indicati:
 - predispone e formula il bilancio ed il documento previsionale annuale per il successivo esercizio finanziario, di cui all'articolo 1, comma 3, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
 - attua i piani pluriennali ed il programma previsionale annuale approvati dal Consiglio di Indirizzo;
 - individua gli interventi specifici da finanziare ed attuare nell'esercizio finanziario in corso come previsto dal documento previsionale annuale;
 - ha piena autonomia nella individuazione delle modalità di attuazione degli interventi stessi in osservanza dei principi generali e dell'attività della Fondazione derivanti da Statuto e Regolamenti
2. Nell'ambito della relazione semestrale di cui all'articolo 1, comma 4, il Consiglio di Amministrazione riserva particolare rilievo sia alle iniziative indicate prioritarie che a quelle proprie, allo stato di avanzamento delle stesse, alle risorse impiegate e alle ulteriori azioni che si intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi indicati.
3. Il Consiglio di Amministrazione informa altresì il Consiglio di Indirizzo su tutte le iniziative che intende adottare o nelle quali la Fondazione viene coinvolta qualora, per l'impatto sul territorio o

per il volume delle risorse impiegate, queste rivestano particolare importanza.

Art. 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione organizza la propria attività secondo criteri di programmazione, in modo da assicurare:
 - la trasparenza dell'attività;
 - la motivazione delle scelte;
 - la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
 - la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di Amministrazione provvede a definire:
 - i casi in cui ad uno o più Consiglieri è affidato il compito di istruire o approfondire le pratiche da presentare al Consiglio per l'approvazione e di seguirne l'attuazione, dando conto in modo circostanziato al Consiglio stesso degli esiti dell'indagine svolta;
 - l'eventuale istituzione di Commissioni con funzioni istruttorie o consultive, ai sensi dell'articolo 9.
3. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, è tenuto a fornire al Consiglio di Indirizzo le informazioni, i dati e gli strumenti necessari per l'assolvimento dei compiti di indirizzo e di verifica ad esso spettanti.
4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a partecipare alle Commissioni spetta, nei limiti massimi fissati dal Consiglio di Indirizzo, un gettone di presenza.
5. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe operative al Presidente, al Direttore Generale o a singoli consiglieri per l'esecuzione delle proprie deliberazioni.

Art. 8 - Accesso agli atti da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente invia la convocazione contenente l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; con la convocazione sono inviati, in copia, per via telematica, gli atti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
2. Prima della riunione ciascun consigliere di amministrazione potrà esaminare, presso gli uffici, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Su istanza motivata al Direttore Generale potrà essere rilasciata copia fotostatica della documentazione di cui al presente articolo, esclusivamente qualora la richiesta non violi le vigenti disposizioni.
4. In caso di eventuale motivato diniego al rilascio di copia dei documenti, sull'istanza del consigliere interessato decide il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Art. 9 - Commissioni istruttorie o consultive del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, per il più efficace esercizio delle funzioni ad esso attribuite, dalla normativa vigente e dallo Statuto può istituire una o più Commissioni istruttorie o consultive.
2. Ciascuna Commissione istituita dal Consiglio di Amministrazione:

- istruisce i progetti e ne valuta l'incidenza nei settori di intervento;
 - compie, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio, le opportune indagini di merito;
 - verifica per i progetti approvati, a conclusione degli interventi, la realizzazione degli obiettivi prefissati e la loro rispondenza alle finalità delle erogazioni, sulla base della documentazione di cui all'articolo 17. Tale verifica potrà essere effettuata anno per anno per i progetti a valenza pluriennale.
3. Nella predisposizione e valutazione dei progetti di intervento di particolare complessità e/o di maggiore rilevanza economica, il Consiglio di Amministrazione può istituire una o più Commissioni istruttorie o consultive di cui faranno parte singoli consiglieri e che si potranno avvalere, qualora necessario, anche di referenti o consulenti tecnici esterni, designati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
4. Delle Commissioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere predisposto apposito verbale di cui è responsabile il Direttore Generale.

TITOLO SECONDO

LE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Art. 10 - Modalità e criteri di intervento

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili, la Fondazione opera nelle aree individuate all'articolo 4 dello Statuto attraverso la definizione di piani e programmi anche pluriennali di intervento secondo quanto indicato agli articoli 1 e 2 del presente Regolamento.
2. Nella individuazione dei progetti e delle iniziative di particolare complessità e/o di maggiore rilevanza economica, si tiene conto della valutazione, ove possibile, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi del medesimo, dell'eventuale parere delle Commissioni istruttorie o consultive, ai sensi degli articoli 7 e 8, nonché di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.
3. La Fondazione esplica la propria azione sul territorio attraverso le seguenti modalità di intervento: iniziative e progetti gestiti in forma diretta, così come previsto all'articolo 10 comma 1; sostegno a progetti selezionati attraverso bandi pubblici a tema specifico e sostegno a domande di terzi presentate al di fuori di bandi tematici. Per queste ultime la Fondazione, di norma, non effettua finanziamenti continuativi per più anni per le medesime iniziative e progetti, ad eccezione di casi di assoluta rilevanza.

Art. 11 - Iniziative e progetti della Fondazione

1. Per la predisposizione e la realizzazione di propri progetti ed iniziative, nei limiti e per il raggiungimento dei propri scopi statutari, la Fondazione può:
 - provvedere autonomamente, per il tramite della propria struttura organizzativa;
 - provvedere con la collaborazione di terzi, a seguito di appositi accordi e convenzioni con soggetti interessati pubblici o privati;
 - aderire ad attività consortili od associative, sia italiane che straniere;
 - intraprendere, in genere, tutte le azioni necessarie ed opportune, ivi compresa la costituzione o la partecipazione in qualità di socio fondatore e/o sostenitore ad enti od organismi;
 - promuovere la costituzione di società e/o enti strumentali.
2. La Fondazione, di norma, non interviene attraverso l'erogazione diretta di contributi a persone fisiche. Tuttavia, per iniziative promosse direttamente dalla Fondazione, non possono essere finanziati coloro che sono legati da rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori o con i dipendenti della Fondazione, ad esclusione dei casi in cui l'accesso al beneficio avvenga sulla base di una graduatoria, ovvero riguardi una categoria individuata sulla base di requisiti oggettivi e generali. Non si tiene comunque conto dei rapporti di parentela o di affinità per la erogazione di prestazioni assistenziali e borse di studio.
3. Per la realizzazione dei propri interventi, la Fondazione opera secondo criteri di pubblicità e trasparenza.
4. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di progetti propri viene data informativa al Consiglio di Indirizzo con periodicità trimestrale mediante illustrazione dei principali interventi realizzati.

Art. 12 - Iniziative e progetti di terzi

1. La Fondazione provvede a dare adeguata pubblicità ai programmi di intervento annuali e pluriennali per il finanziamento di progetti ed iniziative di terzi con azioni informative tese a consentire l'accesso ai contributi.
2. Svolge altresì attività promozionali per le iniziative individuate come prioritarie o autonome, ovvero qualora lo ritenga utile.
3. La Fondazione prende in considerazione progetti ed iniziative specifiche, per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere nonché tutte le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione.
4. Per la valutazione delle iniziative e dei progetti da finanziare la Fondazione utilizza criteri appropriati che ne consentano la confrontabilità all'interno dello stesso settore.
5. Sono generalmente esclusi i finanziamenti alla attività ordinaria di enti, istituzioni ed associazioni e di progetti proposti da soggetti che operano fuori dall'ambito di operatività della Fondazione indicato dall'articolo 4 comma 3 dello Statuto, salvo quelli di particolare rilevanza che abbiano ricadute significative sul territorio e sui settori di operatività della Fondazione.
6. Sono inoltre esclusi i finanziamenti di iniziative che abbiano, come finalità principale, scopo di lucro.
7. Gli enti o i soggetti promotori devono dimostrare di possedere la capacità di gestire l'iniziativa o di realizzare il progetto per cui viene richiesto il finanziamento, corredando la richiesta con un dettagliato piano finanziario e, se possibile, con preventivi di spesa. Devono inoltre impegnarsi a documentare in modo adeguato, a conclusione del progetto o dell'iniziativa, la compiuta realizzazione degli obiettivi e tutte le spese sostenute, secondo i criteri fissati dall'articolo 17.

Art. 13 - Progetti di terzi: soggetti destinatari di erogazioni

1. Nel perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la Fondazione prende in considerazione soltanto le iniziative ed i progetti proposti da enti che operano senza finalità di lucro nelle aree di intervento di cui all'articolo 4 comma 3 dello Statuto, con esclusione delle imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali e dei loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le risorse finalizzate agli interventi di assistenza, beneficenza e tutela delle categorie più deboli possono eccezionalmente essere destinate anche ad attività ordinaria degli enti proponenti.
3. Sono esclusi, in ogni caso, interventi di qualsiasi tipo a sostegno di:
 - partiti politici, di organizzazioni sindacali o di patronato, di associazioni di categoria, di soggetti, enti od associazioni che svolgono direttamente o indirettamente propaganda politica;
 - enti e/o iniziative che mirano a limitare la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
 - enti aventi come legali rappresentanti persone condannate per delitti dolosi con sentenza passata in giudicato al momento della delibera di erogazione;
 - enti aventi come legali rappresentanti persone condannate per delitti contro la pubblica amministrazione e reati di corruzione (l. 190/2012), anche con sentenza non passata in

- giudicato, al momento della delibera di erogazione;
- enti aventi come legali rappresentanti e come componenti degli organi direttivi persone al cui carico, al momento della delibera di erogazione siano pendenti procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 416, 6° e 7° comma c.p. (associazione per delinquere), all'art. 416 bis c.p. (associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniera), all'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso);
 - in caso di intervenuta riabilitazione del rappresentante legale, l'associazione potrà ricevere l'erogazione del contributo.

Art. 14 - Progetti di terzi: presentazione delle richieste

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate in originale in forma cartacea o informatizzata e sottoscritte dal soggetto richiedente anche con dispositivi di firma digitale. Le richieste inviate in originale o per posta certificata sono protocollate in ordine cronologico nell'apposito registro a cura degli uffici della Fondazione; se relative a bandi pubblicati dalla Fondazione, devono rispettare le forme ed i termini previsti nel bando.
2. Le richieste devono in ogni caso contenere:
 - la dettagliata descrizione del progetto e della iniziativa che si intende realizzare;
 - la indicazione dei beneficiari dell'intervento, della sua durata e dell'eventuale partecipazione di terzi.Le richieste devono essere accompagnate dalla documentazione necessaria, in relazione alle dimensioni e caratteristiche degli interventi, al fine della più corretta e completa valutazione degli stessi.
3. Bandi a tema specifico. Per iniziative o progetti riferiti a categorie e/o tematiche omogenee per i quali sia prevista od auspicata la presentazione di domande in numero tale da esaurire o superare le risorse finanziarie ad esse destinate, la Fondazione di norma predispone, avvalendosi dei propri uffici, sotto la direzione e responsabilità del Consiglio di Amministrazione o delle Commissioni competenti, ove costituite, appositi bandi contenenti la specificazione delle modalità, degli adempimenti e dei termini (non inferiori a 30 giorni), a pena di decadenza, per la presentazione delle domande.

Il termine per il completamento della istruttoria da parte della Fondazione decorre in questo caso dalla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande.

Laddove l'erogazione dei contributi di cui sopra sia prevista nell'ambito di iniziative e progetti proposti da enti che operano senza fini di lucro nei settori di intervento di cui all'articolo 4 dello Statuto (come previsto dall'articolo 13, comma 1 del presente regolamento), la predisposizione e pubblicazione dei bandi può essere disposta a cura e sotto la responsabilità degli enti proponenti, secondo i criteri generali definiti dalla Fondazione, così come precisati in apposita convenzione con l'ente interessato ovvero nell'atto di conferimento delle relative risorse finanziarie.
4. Altre richieste di contributo. Per gli interventi a sostegno di attività, iniziative o progetti non riferibili a materie già comprese nei bandi a tema specifico, e per i quali si possa ipotizzare la partecipazione o l'interesse di una pluralità di soggetti qualificati, la Fondazione provvede a dare adeguata pubblicità ai propri programmi di intervento, così come previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del presente regolamento, specificando le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché in via di sintesi le risorse disponibili e i criteri, le modalità ed i termini per la loro valutazione e selezione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, dagli atti di programmazione e dalle direttive formulate dal Consiglio di Indirizzo.
5. Non sono prese in considerazione domande di contributo per progetti o iniziative sostanzialmente identici presentati più di una volta nel corso dello stesso esercizio.

6. La Fondazione non finanzia, di norma, progetti che, potendo rientrare nei bandi a tema specifico di cui al comma 3, attivi o già previsti nell'esercizio in corso, siano presentati nelle scadenze di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 15 - Progetti di terzi: istruttoria

1. Le richieste di finanziamento delle iniziative promosse da terzi sono esaminate previa istruttoria compiuta dalla struttura tecnica della Fondazione o dalla apposita Commissione istruttoria-consultiva, se costituita. Il Direttore Generale sovrintende alle procedure di istruttoria secondo le modalità e le regole fissate dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, nel rispetto del presente regolamento.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, 9, 12, 14 e 17 del presente regolamento, l'istruttoria risponde a criteri di trasparenza e tempestività e comporta la compilazione da parte degli uffici di una scheda tecnica, su modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, che contiene i principali elementi utili per la valutazione della idoneità della richiesta e della sua rispondenza ai criteri definiti per lo specifico settore di intervento.
3. L'istruttoria deve essere completata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di incompletezza dei dati e della documentazione, gli uffici ne richiedono l'integrazione avvertendo l'interessato che, in mancanza di compiuta risposta nel termine di trenta giorni, la domanda si intende rinunciata, salvo motivate eccezioni.
4. Nella scheda deve essere riportata l'attestazione del Direttore Generale di conformità della richiesta e della documentazione allegata.
5. Allo scopo di favorire una valutazione il più possibile comparativa delle domande di cui all'articolo 14 comma 4, così come disposto dall'articolo 12 comma 4, la Fondazione, di norma, procede alla valutazione congiunta delle richieste di contributo presentate in un determinato ambito temporale e con scadenze prefissate.
Il termine per il completamento dell'istruttoria relativa alle domande presentate nel periodo indicato decorre dalla data fissata per la scadenza del periodo.

Art. 16 - Progetti di terzi: deliberazioni e determinazioni

1. La deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione su progetti e istanze di terzi deve essere assunta entro novanta giorni dal completamento dell'istruttoria. Si considera quale data di completamento dell'istruttoria quella risultante dalla firma del Direttore Generale sulla scheda istruttoria, attestante la conformità e la completezza della documentazione, di cui all'articolo 15, comma 4. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni di competenza tenendo conto della rilevanza delle richieste pervenute, per quanto possibile, in comparazione tra loro ed in relazione agli obiettivi e criteri generali indicati dal Consiglio di Indirizzo negli atti di programmazione.
2. Della decisione del Consiglio di Amministrazione viene, anche in caso di reiezione, data notizia al richiedente, con sintetica motivazione; la decisione motivata viene riportata anche sulla scheda tecnica di cui al terzo comma.
3. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di erogazioni viene data informativa al Consiglio di Indirizzo con periodicità trimestrale mediante illustrazione dei principali

interventi realizzati e presentazione dell'elenco delle domande pervenute e delle erogazioni deliberate, comprensivo dei relativi dati economici e delle domande rinunciate e/o respinte.

4. In quella sede i Consiglieri possono richiedere i dettagli ed i dati disaggregati necessari per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di verifica del Consiglio di Indirizzo.
5. Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione è posto a disposizione dei singoli Consiglieri di Indirizzo, con le modalità previste da apposito regolamento predisposto dal Direttore Generale.

Art. 17 - Progetti di terzi: rendicontazione e verifiche

1. Il Direttore Generale assicura la attuazione delle decisioni assunte e sovrintende alle procedure di erogazione secondo le modalità e le regole di rendicontazione fissate dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, nel rispetto delle norme fissate dal presente regolamento.
2. L'erogazione è corrisposta al beneficiario a seguito della presentazione della rendicontazione parziale per stati di avanzamento o finale costituita dalla documentazione di spesa, a termine di legge e debitamente quietanzata. La dimostrazione del pagamento avviene, di regola, attraverso presentazione del bonifico bancario o documento equivalente, non necessario per le minute spese o comunque per le spese al di sotto della soglia massima prevista dalla l. 214/2011. Nel caso di pagamento tramite assegno bancario, oltre alla copia dell'assegno è necessario presentare copia dell'estratto conto bancario, nel quale si evidenzia l'incasso dell'assegno. L'erogazione può avvenire in unica soluzione o in più quote. L'ammontare da erogare è il risultato di una percentuale della somma rendicontata, percentuale pari al rapporto tra finanziamento richiesto e valore complessivo del progetto presentato.
3. Nel caso in cui il contributo deliberato sia inferiore a quello richiesto, la Fondazione può offrire la possibilità al beneficiario di rimodulare il costo totale del progetto, mantenendo invariati gli obiettivi prefissati e le principali caratteristiche del progetto. Le proposte di rimodulazione dei progetti deliberati sono valutate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per gli interventi di importo rilevante può essere prevista la rateizzazione del contributo in due o più esercizi; le singole erogazioni devono comunque tenere conto degli stati di avanzamento dell'iniziativa, opportunamente documentati dagli interessati.
5. In casi particolari, l'erogazione può essere corrisposta anche prima che il soggetto destinatario abbia effettivamente sostenuto i relativi pagamenti. In tal caso il beneficiario richiede con motivazione al Consiglio di Amministrazione l'erogazione anticipata rispetto al pagamento accompagnata dalla documentazione di spesa non quietanzata. A domanda accolta, l'erogazione avviene a 60 giorni dalla data di delibera. Il beneficiario deve presentare le quietanze entro 10 giorni dall'accredito della somma erogata. In casi eccezionali, tali scadenze possono essere derogate con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.
6. In casi particolari, l'erogazione può essere corrisposta anche prima che il soggetto destinatario abbia dato avvio al progetto. In tal caso, il beneficiario produce domanda motivata di erogazione anticipata per l'avvio del progetto. La rendicontazione è successiva all'erogazione. In caso di ripartizione in più quote di tale forma di anticipo, le quote successive sono di norma corrisposte dopo il rendiconto delle precedenti.
7. Nel caso di erogazioni attraverso lo strumento del bando, le modalità di erogazione e rendicontazione sono disciplinate nella delibera di approvazione del bando stesso.

8. Nel caso di erogazioni verso i beneficiari rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 3 comma 5 dello Statuto, l'erogazione e la rendicontazione sono oggetto di apposita disciplina nella delibera di finanziamento.
9. A fronte della difficoltà del beneficiario a recepire erogazioni e comunque in casi eccezionali è possibile derogare dalla procedura di erogazione diretta e provvedere attraverso il pagamento dei fornitori, previa autorizzazione del beneficiario stesso.
9. Qualora nel corso od al termine dell'intervento, in relazione alle notizie ed alla documentazione acquisite, vi sia motivo di ritenere il mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto destinatario dei finanziamenti, il Consiglio di Amministrazione, verificate le cause, assume le delibere conseguenti.
E' inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere in forme analoghe per i progetti che non prendono avvio entro un anno dalla delibera di assegnazione. Il Consiglio di Indirizzo può richiedere al Collegio dei Revisori di effettuare specifiche analisi su determinati interventi.
11. Per i progetti approvati, i proponenti l'iniziativa debbono fornire entro 90 giorni dalla conclusione, un rendiconto dettagliato circa il progetto finanziato, avuto riguardo, in particolare, alla realizzazione degli obiettivi prefissati ed all'utilizzo delle risorse. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere gli opportuni accertamenti in merito e di assumere le delibere conseguenti nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste.
12. Nel caso di approvazione di interventi realizzati attraverso operazioni di finanziamento a lungo termine in cui il ristoro del finanziamento è garantito dai flussi di cassa previsti dalla gestione dell'opera prevista nel progetto (c.c.d. project financing e finance), l'erogazione e la rendicontazione sono oggetto di apposita disciplina nella delibera di finanziamento, fermi restando i principi generali disposti dal presente Regolamento

Art. 18 - Progetti di terzi: altre disposizioni

1. Nel documento di programmazione annuale il Consiglio di Indirizzo può indicare le casistiche e/o i limiti di importo per i quali il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare procedure semplificate, fermo restando il rispetto dei criteri formali e sostanziali previsti dal presente Regolamento generale.
2. La pubblicazione dei bandi e degli altri atti, documenti e notizie di cui sopra avviene di norma per il tramite del sito internet della Fondazione.
3. Il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità in relazione alle peculiari caratteristiche ed alla importanza degli interventi di volta in volta considerati.
4. Il Consiglio di Amministrazione indica di norma nell'ambito del documento previsionale annuale, i settori nei quali utilizzare le modalità del bando.